

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017
629/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E AI VENDITORI PER LE IMPRESE A FORTE
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN ORDINE A FATTURAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI
CONGUAGLI RELATIVI AGLI ANNI 2014 E 2015 E MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI
ONERI FINANZIARI DEI VENDITORI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIT) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 801/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e

dell'energia 2014-2020" (di seguito: Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;

- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il comma 4.6 della deliberazione 467/2013/R/eel prevede che conguagli relativi all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT nel 2014 saranno effettuati dalle imprese distributrici e dagli esercenti la vendita a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati dell'anno 2014;
- le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato in data 17 aprile 2014;
- con la deliberazione 677/2016/R/eel, l'Autorità ha dato disposizioni urgenti alla Cassa allo scopo di attuare le misure agevolative a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015;
- la deliberazione 677/2016/R/eel ha previsto, tra l'altro, che la Cassa procedesse alla pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell'anno 2014 ;
- il comma 5.1 della deliberazione 677/2016/R/eel prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2014 (e relativi aggiornamenti), le imprese distributrici provvedono a calcolare e a comunicare ai venditori interessati l'ammontare degli importi dovuti ai sensi del comma 4.6 della deliberazione 467/2013/R/eel di competenza 2014, con l'eccezione di eventuali importi dovuti a/da:
 - i titolari del POD di una RIU, che sono gestiti direttamente dalla Cassa, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 385/2014/R/eel;
 - i soggetti inclusi nell'elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite per l'anno 2014, ma che sono ancora soggette ai controlli, i cui conguagli devono essere considerati sospesi.
- il comma 5.2 della medesima deliberazione 677/2016/R/eel prevede che con successivo provvedimento saranno regolate le modalità operative per la concreta liquidazione delle partite debitorie o creditorie, così come calcolate ai sensi del

citato comma 5.1, eventualmente prevedendo adeguate forme di rateizzazione a garanzia del cliente finale;

- con la deliberazione 677/2016/R/eel l’Autorità ha anche dato disposizioni alla Cassa per l’apertura del portale *on-line* ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti l’effettiva sussistenza dei requisiti caratterizzanti le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015;
- con la deliberazione 801/2016/R/eel l’Autorità ha dato disposizioni operative alla Cassa al fine di consentire l’apertura del portale di cui al precedente alinea, rinviando a un successivo provvedimento, in attesa della conclusione del procedimento europeo di verifica sopra citato, la determinazione delle modalità e delle tempistiche di regolazione delle partite economiche afferenti alle agevolazioni spettanti alle imprese incluse nell’elenco 2015, nonché dei conguagli relativi all’applicazione nell’anno 2015 della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT;
- in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 801/2016/R/eel, la Cassa ha messo a disposizione il portale per l’anno 2015 a partire dal 3 gennaio 2017; e che allo stato la Cassa ha già provveduto alla pubblicazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica del medesimo anno;
- con la decisione C(2017) 3406 la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell’energia e dell’ambiente;
- con la deliberazione 507/2017/R/eel, in seguito alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, sono date disposizioni alla Cassa in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, con riferimento all’anno 2015 e alla regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 2014, con l’eccezione delle imprese che risultano in condizione di sovracompensazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/eel, l’Autorità ha approvato il codice di rete per il trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice di rete), stabilendo, tra l’altro, le modalità di gestione delle rettifiche di fatturazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che le imprese distributrici provvedano a calcolare l’ammontare degli importi in relazione all’applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT nel 2015, sulla base dell’elenco pubblicato dalla Cassa per il medesimo anno;
- fissare le modalità operative per l’attuazione del comma 5.1 della deliberazione 677/2016/R/eel, nonché per il recupero o pagamento degli importi relativi all’anno 2015, di cui al precedente alinea, prevedendo che detti recuperi o

- pagamenti siano effettuati secondo le modalità di rettifica della fatturazione previste dall'allegato C del Codice di rete;
- regolare le modalità operative per la concreta liquidazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti del cliente finale, stabilendo le forme di rateizzazione per il pagamento in caso di partite debitorie per il medesimo cliente finale;
 - nel dettaglio, ai fini della rateizzazione,
 - a) prevedere che il cliente finale abbia diritto alla rateizzazione qualora risulti debitore, complessivamente rispetto a tutti i venditori che lo hanno fornito nel periodo oggetto del provvedimento, di un importo totale superiore ad una soglia pari a 25.000 euro in almeno uno degli anni 2014 e 2015;
 - b) prevedere che il cliente sia informato della possibilità di rateizzazione attraverso apposita indicazione inserita all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile;
 - c) stabilire le modalità con cui il cliente può richiedere la rateizzazione, prevedendo, in particolare, che le somme oggetto di rateizzazione siano suddivise in un numero di rate successive, di ammontare costante, pari almeno al numero di fatture emesse dal venditore al cliente nell'arco degli anni in cui risulta effettivamente debitore, e comunque non inferiore a due rate per ciascun anno.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di ridurre le potenziali criticità finanziarie ed economiche a carico dei venditori interessati:
 - a) i medesimi possano richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la rateizzazione;
 - b) sia definito un apposito meccanismo a copertura del rischio morosità dei suddetti venditori, in caso di mancato pagamento da parte dei clienti delle somme dovute;
- con specifico riferimento all'anticipazione di cui alla lettera a), stabilire, anche in coerenza con meccanismi analoghi definiti dalla regolazione:
 - di identificare la Cassa quale soggetto preposto all'erogazione delle anticipazioni;
 - che le anticipazioni siano poste in capo al *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione*, di cui al comma 48.1, lettera o) del TIT;
 - che le restituzioni a Cassa degli importi anticipati avvengano in seguito all'avvenuto incasso degli importi dai clienti finali e comunque non oltre le prime erogazioni a carico di Cassa nell'ambito del meccanismo di cui alla precedente lettera b);
- definire il meccanismo di cui alla precedente lettera b), anche in coerenza con meccanismi a copertura degli oneri della morosità analoghi definiti dalla regolazione, prevedendo tra l'altro:
 - di mantenere l'incentivo ad una gestione efficiente della riscossione del credito da parte del venditore;

- che vengano considerati i crediti scaduti da 12 mesi decorrenti dalla scadenza degli importi o delle singole rate;
- che gli importi cui il venditore avrebbe diritto siano compensati, nell'ambito del meccanismo medesimo, con gli importi nel frattempo anticipati dalla Cassa ai sensi della precedente lettera a) e non ancora restituiti;
- di definire specifiche disposizioni operative alla Cassa, ai fini del funzionamento del meccanismo;
- che gli oneri derivanti dal meccanismo siano posti in capo al *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione*

DELIBERA

Articolo 1

Conguagli relativi all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT nel 2015 e aggiornamento per l'anno 2014

- 1.1 Le imprese distributrici provvedono a calcolare l'ammontare dei conguagli relativi all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT di competenza 2015, sulla base della versione più aggiornata dell'elenco di cui al comma 2.3 della deliberazione 801/2016/R/eel, con l'eccezione di eventuali conguagli relativi:
 - a. ai titolari del POD di una RIU, che sono gestiti direttamente dalla Cassa, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 385/2014/R/eel;
 - b. ai soggetti inclusi nell'elenco di cui al comma 2.4 della deliberazione 801/2016/R/eel, i cui conguagli devono essere considerati sospesi.
- 1.2 Le imprese distributrici provvedono all'aggiornamento dei calcoli di cui al precedente comma 1.1, nonché, per la competenza 2014, dei calcoli di cui al comma 5.1 della deliberazione 677/2016/R/eel, sulla base, rispettivamente, degli aggiornamenti degli elenchi 2015 e 2014.

Articolo 2

Disposizioni alle imprese distributrici per gli anni 2014 e 2015

- 2.1 Entro il 30 novembre 2017 le imprese distributrici provvedono a:
 - a) trasmettere le comunicazioni di cui al comma 5.1 della deliberazione 677/2016/R/eel (aggiornate sulla base degli aggiornamenti dell'elenco 2014 intervenuti entro la medesima data del 30 novembre);
 - b) comunicare gli importi di cui al precedente comma 1.1; agli utenti del trasporto che, nel corso dell'anno 2014 e del 2015, erano i titolari del contratto di fornitura con i clienti finali che, per i medesimi anni

- 2014 e 2015, risultano debitori o creditori in relazione all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT.
- 2.2 Qualora gli utenti del trasporto di cui al precedente comma 2.1 siano più soggetti, le imprese distributrici provvedono a quanto previsto al medesimo comma per ciascuno dei suddetti soggetti, per il periodo di competenza.
- 2.3 Nella comunicazione di cui al comma 2.1, per ciascun utente del trasporto, le imprese distributrici sono tenute ad indicare, con separata evidenza degli anni 2014 e 2015:
- a) i clienti finali, per ciascun POD, che risultano debitori o creditori in relazione all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT per gli anni 2014 e 2015;
 - b) per ciascun cliente finale di cui alla lettera a), l'importo relativo all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT di competenza degli anni 2014 e 2015;
 - c) se il cliente finale di cui alla lettera a), qualora risulti debitore, ha diritto alla rateizzazione.
- 2.4 Ai fini del comma 2.3, lettera c), l'impresa distributtrice considera, per ciascun anno di competenza, la somma degli importi di cui al comma 2.3, lettere a) e b) rispetto a tutti gli utenti del trasporto che hanno fornito nel corso del 2014 e del 2015 il cliente finale e applica quanto previsto al successivo comma 3.3.
- 2.5 Entro il primo mese successivo dall'invio della comunicazione di cui al comma 2.1, le imprese distributrici emettono nei confronti degli utenti del trasporto di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 le fatture relative agli importi, in maniera distinta per ciascun anno di competenza, dell'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT di competenza degli anni 2014 e 2015, secondo le modalità adottate per le rettifiche della fatturazione ai sensi dell'Allegato C della deliberazione 268/2015/R/eel.
- 2.6 Entro il 31 gennaio 2018, e successivamente ogni due mesi, sulla base degli aggiornamenti di cui al comma 1.2, le imprese distributrici provvedono a effettuare quanto previsto nel presente articolo in relazione ad eventuali nuovi soggetti che risultino debitori o creditori in relazione all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT negli anni 2014 e/o 2015 o in relazione ad altre possibili modifiche intervenute a seguito dell'aggiornamento degli elenchi dei medesimi anni.

Articolo 3

Disposizioni ai venditori per gli anni 2014 e 2015

- 3.1 Entro 30 giorni dall'emissione delle fatture di cui ai commi 2.5 e 2.6, i venditori liquidano le partite debitorie o creditorie in relazione agli importi derivanti dall'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT di competenza degli anni 2014 e 2015, nei confronti dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera a).

- 3.2 Qualora il cliente finale risulti debitore, la fattura di cui al precedente comma 3.1 deve contenere, tra l'altro:
- a. l'importo da corrispondere;
 - b. i termini di pagamento della fattura, fissati secondo quanto previsto dal contratto di fornitura;
 - c. la facoltà per il cliente di rateizzare l'importo oggetto della fattura e le relative modalità con cui il cliente può richiedere la rateizzazione.
- 3.3 Il cliente finale ha diritto di richiedere la rateizzazione:
- a. qualora gli importi di cui al comma 3.2, lettera a., risultino superiori o uguali ad una soglia pari a 25.000 euro in almeno uno dei due anni 2014 e 2015;
 - b. con le modalità e le tempistiche indicate nella fattura del venditore;
 - c. entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura.
- 3.4 Ai fini della rateizzazione, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di fatture emesse dal venditore, nei confronti del cliente nell'arco degli anni in cui il medesimo cliente risulti effettivamente debitore ed è soddisfatta la condizione di cui al precedente comma 3.3, lettera a., e comunque non inferiore a due per ciascun anno di competenza.
- 3.5 Qualora il cliente finale risulti creditore, il venditore versa gli importi di cui al comma 3.1, previa comunicazione al cliente finale:
- a. l'importo da riscuotere;
 - b. le modalità e le tempistiche per la riscossione del credito da parte del cliente finale.
- 3.6 Il venditore ha l'obbligo di restituire a Cassa l'importo computato dall'impresa distributrice ai sensi del comma 2.3, lettera b), nel caso in cui tale importo non possa essere liquidato al cliente finale creditore.

Articolo 4

Anticipazione degli importi rateizzati per i venditori

- 4.1 I venditori possono presentare apposita istanza di anticipazione alla Cassa, nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, degli importi rateizzati ai sensi dell'Articolo 3, qualora alla data di presentazione dell'istanza di anticipazione:
- a. non si trovino in stato di fallimento, né siano sottoposti ad altra procedura concorsuale, quale la liquidazione coatta, il concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale;
 - b. abbiano effettuato i pagamenti degli importi di cui al comma 2.5. Qualora il venditore che presenta istanza di anticipazione non sia anche utente del trasporto, il presente requisito deve essere soddisfatto dall'utente del trasporto che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di fornitura coi clienti finali.

- 4.2 L'istanza di partecipazione di cui al precedente comma 4.1 è presentata entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2018, completa della documentazione attestante:
- a. gli importi riscossi, compresi quelli ricossi in accordo con il piano di rateizzazione di cui all'Articolo 3; con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi dai clienti finali fino al mese di gennaio 2018;
 - b. il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1.
- 4.3 La restituzione alla Cassa degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili.
- 4.4 Tutti i venditori di cui al comma 4.2 che non partecipano al meccanismo di riconoscimento dei crediti non ricossi di cui all'Articolo 5 versano gli importi anticipati dalla Cassa e non ancora restituiti, anche se non riscossi dai clienti finali, entro il termine di cui al comma 6.2, lettera b). Diversamente, per i venditori di cui al comma 4.2 che partecipano al meccanismo di riconoscimento dei crediti non ricossi di cui all'Articolo 5, gli importi anticipati dalla Cassa e non ancora restituiti sono compensati con gli importi di cui al comma 6.2, lettera c).
- 4.5 La Cassa provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal venditore ai sensi del presente articolo, anche in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1.
- 4.6 Le anticipazioni di cui al presente articolo sono poste in capo al *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione*, di cui al comma 48.1, lettera o) del TIT.

Articolo 5

Meccanismo riconoscimento crediti non riscossi

- 5.1 I venditori hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui al presente Articolo, presentando apposita istanza di riconoscimento alla Cassa nei termini e con le modalità di cui all'Articolo 6, con riferimento ai crediti relativi alle fatture, o alle singole rate, contabilizzanti gli importi di cui al comma 3.1 con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al comma 6.2.
- 5.2 Condizioni necessarie per la partecipazione al meccanismo sono:
- a. che l'istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dal venditore riferiti agli importi di cui al comma 3.1;
 - b. siano rispettati i requisiti di cui al comma 4.1.
- 5.3 Ciascun venditore *i*-esimo che presenta istanza ha diritto a ricevere dalla Cassa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4.4, un ammontare di morosità CA_i determinato in base alla seguente formula:

$$CA_i = \sigma * O_i^{AMM}$$

dove:

σ è il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 5.4;

O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di riconoscimento per l'*i*-esimo venditore, determinati ai sensi del comma 5.5.

5.4 Il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 1 - 0,14\delta & \text{se } 0 < \delta \leq 0,7 \\ 0,9 & \text{se } \delta > 0,7 \end{cases}$$

con:

$$\delta = \frac{O_i^{AMM}}{Fatt_i};$$

$Fatt_i$ è il totale degli importi indicati nelle fatture e delle rate di cui al comma 5.1 al momento dell'emissione, relativo all'*i*-esimo venditore;

O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo dei crediti non riscossi, come definiti al comma 5.5.

5.5 Gli oneri ammessi O_i^{AMM} sono fissati pari a:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + O_{CCi} + 0,9 * O_{Li}$$

dove:

- CNR_i è il credito non riscosso dall'*i*-esimo venditore decorsi almeno 12 mesi dallo scadere del relativo termine di pagamento;
- O_{CCi} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti dal venditore *i*-esimo per la cessione dei crediti, pari alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- O_{Li} è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere maggiore del 5% del credito non riscosso CNR_i .

5.6 Ai fini della determinazione dell'ammontare O_i^{AMM} di cui al comma 5.5 e del totale degli importi fatturati $Fatt_i$ di cui al comma 5.4 valgono le seguenti condizioni:

- a) sono considerate esclusivamente le fatture e le rate di cui al comma 5.1:
 - i. non già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità previsti dalla disciplina;
 - ii. per cui il venditore ha provveduto ad effettuare la tempestiva costituzione in mora, e a richiedere, nei casi possibili, la sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità;
 - iii. per cui il venditore ha avviato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento ai clienti finali sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi;

- iv. per cui il venditore ha rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione, e di informativa al cliente finale previsti all'Articolo 3;
 - b) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal venditore, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal venditore medesimo in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
 - c) gli oneri per la cessione del credito sono riconosciuti qualora il venditore abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
 - d) il livello dei crediti non riscossi risulta comprensivo degli eventuali interessi di mora fatturati ai clienti finali, non ancora incassati, e risulta valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 5.1;
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il venditore ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.
- 5.7 Con riferimento alle fatture di cui al comma 5.1, il venditore partecipante registra ed archivia la documentazione attestante le condizioni di cui al comma 5.6.

Articolo 6

Disposizioni per Cassa

- 6.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione del saldo degli ammontari di morosità CA_i , per ciascun venditore partecipante al meccanismo di riconoscimento di cui all'Articolo 5.
- 6.2 Con riferimento alla prima sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento:
 - a) entro il 1 gennaio 2019, la Cassa pubblica i moduli per la presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al comma 5.1;

- b) entro il 30 aprile 2019, ciascun venditore comunica alla Cassa la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità CA_i , presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla Cassa medesima;
 - c) entro il 31 maggio 2019, la Cassa provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola gli ammontari di morosità CA_i , sottraendo gli eventuali importi di cui al comma 4.4, e li comunica all'Autorità e a ciascun venditore partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
 - d) entro il 30 giugno 2019, la Cassa provvede a versare a ciascun venditore partecipante gli ammontari di morosità CA_i di cui alla precedente lettera c).
- 6.3 Con riferimento alle successive sessioni di applicazione del meccanismo di riconoscimento:
- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno a partire dal 2020, la CSEA pubblica i moduli relativi alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i ;
 - b) entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2020, ciascun venditore partecipante è tenuto a comunicare alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i eventualmente registrate successivamente al termine di cui al comma 6.2, lettera b) anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali che hanno generato gli oneri della morosità oggetto del meccanismo di riconoscimento;
 - c) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dal venditore entro la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la Cassa provvede a:
 - i) aggiornare i valori del credito non incassato CNR_i , dell'ammontare O_i^{AMM} nonché degli altri importi di cui all'Articolo 5 e a rideterminare gli ammontari di morosità CA_i , entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
 - ii) versare l'eventuale somma spettante al venditore o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare CA_i , entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
 - d) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dal venditore dopo la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la Cassa provvede a:
 - i) aggiornare le somme spettanti al venditore o alla Cassa medesima entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);

- ii) versare l'eventuale somma spettante al venditore o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di conguaglio dell'ammontare CA_i entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b).
- 6.4 Nel caso in cui il venditore partecipante non rispetti i termini di cui al comma 6.3, lettera b), la Cassa calcola gli ammontari di morosità utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al venditore inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 6.5 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 6.4, il venditore invii i dati necessari al calcolo degli ammontari di morosità, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico del venditore, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:
- a) ai sensi del comma 6.4;
 - b) sulla base dei dati inviati dal venditore a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).
- 6.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa ai sensi del comma 6.5 non vengano completati entro i termini previsti dal medesimo comma, il venditore riconosce alla Cassa un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 6.7 Nel caso in cui Cassa non versi le somme dovute ai venditori entro i termini previsti dai commi 6.2 e 6.3, la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 6.8 Le istanze di partecipazione e le comunicazioni del venditore di cui al presente Articolo devono:
- a) essere redatte secondo i modelli pubblicati dalla Cassa e presentate secondo le modalità dalla medesima stabilite;
 - b) fornire separata evidenza dei valori di ciascun importo di cui ai commi 5.3, 5.5 e 5.6 e delle rispettive variazioni;
 - c) fornire separata evidenza degli oneri, per cui si chiede il riconoscimento, relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali, allegando la documentazione attestante le attività di cui al comma 5.6, lettera a), punto iii., espletate in relazione a dette procedure;
 - d) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, in particolare con riferimento alla veridicità e alla correttezza

- degli importi dichiarati, al rispetto delle condizioni di cui ai commi 5.1 e 5.6;
- e) essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 6.9 La Cassa verifica anche a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal venditore partecipante ai sensi del presente provvedimento e con particolare riferimento, tra l'altro, a:
- a) la veridicità e alla correttezza degli importi di cui ai commi 5.5 e 5.6;
- b) il rispetto delle condizioni di cui ai commi 5.5, 5.6 e 5.7;
- c) il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all'Articolo 3.
- 6.10 I saldi del meccanismo di cui all'Articolo 5 sono posti in capo al conto di cui comma 4.6.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso altresì all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.
- 7.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni